U.S.I.F.
UNIONE SINDACALE ITALIANA FINANZIERI

STATUTO

TITOLO I
COSTITUZIONE PRINCIPI E FINALITA'

Art. 1
(Nozione)

L'Unione Sindacale Italiana Finanzieri, d'ora in avanti denominata U.S.I.F., è un'associazione sindacale indipendente costituita da appartenenti alla Guardia di Finanza. L'U.S.I.F. è costituito, amministrato e rappresentato da appartenenti alla Guardia di Finanza in attività di servizio e in posizione di ausiliaria. L' U.S.I.F. ha sede a Roma.

Art. 2
(Principi e Valori)

L' U.S.I.F., ispira la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana.
L' U.S.I.F., si amministra e decide le sue funzioni nel pieno rispetto del principio di neutralità di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione e nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione sindacale. L'ordinamento interno dell'organizzazione dell'associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizioni di tutte le iscritte e gli iscritti senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione professionale all'interno della Guardia di Finanza. L' U.S.I.F. è estraneo a qualsiasi competizione elettorale politica e amministrativa.

Art. 3
(Finalità)

L' U.S.I.F. persegue la difesa dei diritti e degli interessi degli operatori e delle operatrici della Guardia di Finanza anche nell'interesse della collettività ed espleta l'attività di tutela professionale delle donne e degli uomini della Guardia di Finanza, nei limiti imposti dalle disposizioni di legge, nelle modalità e con i limiti normativamente previsti.

L' U.S.I.F., si adopera per la realizzazione dei valori di confederalità con altri sindacati costituiti da appartenenti ad altri corpi militari, nel rispetto della piena autonomia di ciascuna organizzazione sindacale ove a ciò non ostino norme di legge e regolamenti.

L' U.S.I.F. ha per scopo di:

1. studiare, coordinare e operare per la difesa e il raggiungimento, davanti a tutte le istanze pubbliche e private, degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, morali e materiali degli iscritti;
2. curare e rinsaldare le linee di solidarietà ed amicizia tra i componenti lo stesso ruolo e tra questi e quelli dei ruoli diversi, sulla base anche di una reale giustizia retributiva;
3. rappresentare gli interessi del personale organizzato in tutti gli organismi in cui sia richiesta e prevista una rappresentanza della categoria al fine di assicurare le migliori condizioni di vita e di lavoro delle operatrici e degli operatori della Guardia di Finanza, sul piano normativo, economico, del trattamento a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali;
4. assistere i lavoratori nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell'esercizio dell'attività sindacale;
5. ricercare e perseguire le soluzioni più idonee per favorire una sempre maggiore qualificazione professionale dei lavoratori;
6. fornire assistenza anche qualificata, servizi diversificati a vantaggio dei propri iscritti, tra cui, ma non solo, i servizi di assistenza fiscale e di patronato sia direttamente che in virtù di apposite convenzioni con terzi soggetti previsti dalle norme vigenti.
7. organizzare e partecipare a dibattiti su temi inerenti alla sicurezza, alla legalità e alla lotta al crimine che contribuiscano a migliorare il livello di sicurezza pubblica per il paese.

Art. 4
(Divieti ed esclusioni)

L' U.S.I.F. non può indire scioperi né può aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali diverse dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Parimenti agli iscritti è fatto espresso divieto di sciopero e di aderire ad altre associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

E' esclusa la trattazione delle materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico operativo, al rapporto gerarchico funzionale e all'impiego del personale.

Art. 5
(Iscrizione)

L'iscrizione all' U.S.I.F. è volontaria e avviene mediante domanda alla struttura territoriale competente e attraverso la sottoscrizione della relativa "*delega sindacale*".

Con la sottoscrizione della delega sindacale l'associato autorizza l'Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta sulla propria quota di retribuzione con versamento della stessa all' U.S.I.F..

L'iscrizione è aperta al personale di ogni ordine e grado della Guardia di Finanza, di qualsiasi ruolo e grado.

A tutela dell'organizzazione sindacale la domanda di iscrizione viene respinta nei casi gravi di condanne penali, sino all'espiazione della pena di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni segrete, criminali, massoniche o razziste).

Con l'iscrizione al sindacato sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto.

Art. 6
(Indivisibilità degli interessi sindacali fra tutte le categorie del personale)

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del personale della Guardia di Finanza iscritte all' U.S.I.F., sono indivisibili. Essi sono rappresentati e tutelati unitariamente dagli eletti senza distinzione di ruolo, di grado, di qualifica e di funzione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Art. 7

L' U.S.I.F. è organizzato nel rispetto del principio di democraticità al fine di assicurare la piena partecipazione dei propri associati. Tutte le cariche centrali e periferiche sono elettive e hanno la durata fissata dal presente statuto.

Art. 8
(Organizzazione periferica)

L'organizzazione periferica dell' U.S.I.F., è composta da:

1. la Sezione Locale che costituisce la struttura di base e si denomina dal posto di lavoro o dalla località ove ha sede;
2. il Consiglio Provinciale;
3. la Segreteria Provinciale;
4. il Collegio Provinciale dei Sindaci;
5. il Consiglio Regionale;
6. la Segreteria Regionale;
7. il Collegio Regionale dei Probiviri;
8. il Collegio Regionale dei Sindaci.

Art. 9
(Costituzione e funzioni degli organi periferici)

1) La Sezione Locale costituisce la struttura di base dell' U.S.I.F. sono organi della Sezione Locale: il Segretario e il Vice Segretario.

Il Congresso della Sezione Locale, composto da tutti gli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti della Sezione in regola con il tesseramento e con la contribuzione sindacale, elegge il Segretario ed il Vice Segretario nonché i delegati al Congresso Provinciale.

Il Congresso è valido quando alla votazione partecipa il 50% + 1 degli iscritti e, in seconda convocazione la maggioranza dei presenti.

Il Segretario, nell'ambito di competenza della Sezione, ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni statutarie; di compiere tutte le attività di pubblicazione e di divulgazione dell'attività del Sindacato; di curare il proselitismo ed il tesseramento, di riunire gli iscritti, quando necessario, e non meno di una volta ogni due mesi. E' coadiuvato da un Vice Segretario che lo affianca nelle attività e lo sostituisce in caso di temporanea assenza o impedimento. Il Segretario ed il Vice Segretario durano in carica cinque anni.

2) Il Congresso Provinciale, composto dai delegati eletti nei Congressi delle Sezioni Locali e dai componenti del Consiglio Provinciale, questi ultimi senza diritto di voto a meno che non siano stati eletti delegati, elegge il Consiglio Provinciale, il Collegio Provinciale dei Sindaci e i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, ed in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritto al voto. Il Consiglio Provinciale è composto da almeno dodici consiglieri. Il numero può essere elevato qualora la struttura abbia più di cinquecento iscritti. Ha sede, di regola, nel Capoluogo. Esso coordina e verifica su tutta l'attività delle Sezioni Locali comprese nell'ambito provinciale, definendone gli indirizzi di massima sulla base delle deliberazioni del Congresso Provinciale e delle direttive nazionali. E' organo deliberante tra un Congresso Provinciale e l'altro e si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Provinciale. Ha, altresì, il compito di curare lo sviluppo ed il potenziamento del sindacato nella provincia e di esaminare ed approvare lo schema della relazione sulle attività che la Segreteria Provinciale sottoporrà al Congresso Provinciale.
Il Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni.

3) Il Consiglio Provinciale elegge la Segreteria Provinciale che è composta da un Segretario Provinciale, eventualmente da un Segretario Provinciale Aggiunto e da un massimo di quattro Vice Segretari. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono essere anche estranei alla Segreteria stessa. La Segreteria Provinciale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Provinciale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Provinciale, la relazione ed il rendiconto consuntivo dall'ultimo Congresso, da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione. I rapporti con

l'Amministrazione della Guardia di Finanza, in relazione al perseguimento delle finalità associative sono tenuti nel rispetto del quadro normativo vigente. Programma e realizza la propaganda nell'ambito provinciale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi spettanti al Sindacato Provinciale, avendo cura di tutte le sue strutture e fornendo alle Segreterie Locali il materiale di cui necessitano in relazione alle loro disponibilità. Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. E' responsabile della gestione finanziaria a livello provinciale nel rispetto del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Provinciale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione.
Si riunisce, ove possibile, almeno due volte l'anno o su convocazione del Segretario Provinciale con deliberazione a maggioranza semplice della stessa Segreteria. La Segreteria Provinciale dura in carica cinque anni. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Provinciale per il rinnovo di tutti gli organi provinciali.

4) Il Congresso Regionale, composto dai delegati eletti nei Congressi Provinciali e dai componenti il Consiglio Regionale uscenti, questi ultimi senza diritto di voto a meno che non siano stati eletti delegati, elegge il Consiglio Regionale, il Collegio Regionale dei Probiviri, il Collegio Regionale dei Sindaci ed i delegati al Congresso Nazionale.
Il Congresso è valido quando siano presenti, in prima convocazione, due terzi dei delegati, e in seconda convocazione, il 50% + 1 degli aventi diritti al voto. Il Consiglio Regionale è organo di controllo e coordinamento dell'attività sindacale in ambito regionale. Il Consiglio Regionale è composto normalmente da quindici consiglieri e, comunque, da non più di ventuno, con almeno un rappresentante per ogni provincia. Il numero dei consiglieri può essere elevato qualora la struttura regionale abbia più di 1500 iscritti. Esso elegge la Segreteria Regionale, che è composta da un Segretario Regionale, da un eventuale Segretario Regionale Aggiunto e da un massimo di tre Vice Segretari Regionali. Nomina, inoltre, gli addetti all'Ufficio Organizzativo ed all'Ufficio Amministrativo, che possono anche essere estranei alla Segreteria stessa.

Esso coordina tutte le scelte sindacali deliberate dalle strutture provinciali, attuando le direttive emanate dalla Segreteria Generale. Ad esso, entro il 28 febbraio di ogni anno, viene sottoposto, per l'approvazione, da parte della Segreteria Regionale, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo. Si riunisce, ove possibile, due volte l'anno o su convocazione del Segretario Regionale con deliberazione a maggioranza semplice della Segreteria Regionale. Il Consiglio Regionale dura in carica cinque anni.

5) La Segreteria Regionale provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio Regionale e delle direttive nazionali. Prepara, per il Congresso Regionale, la relazione ed il rendiconto consuntivo da sottoporre a quest'ultimo per l'approvazione. Programma, di intesa con le strutture provinciali, e coordina la propaganda nell'ambito regionale; indice convegni, dibattiti e seminari di studio per il miglior perseguimento delle finalità di cui al presente Statuto. Gestisce i contributi spettanti al Sindacato Regionale. Verifica sull'osservanza a sugli adempimenti richiesti dalle norme statutarie, tenendo informata la Segreteria Generale delle varie situazioni locali. E' responsabile della gestione finanziaria, a livello regionale, nel rispetto del bilancio preventivo, approvato dal Consiglio Regionale, a cui sottopone, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il rendiconto consuntivo, che dovrà essere inviato alla Segreteria Generale entro 10 giorni dalla sua approvazione. Le contestuali dimissioni del Segretario e della maggioranza dei suoi membri comportano la decadenza dell'intera Segreteria ed in tal caso, dovrà essere convocato il Congresso Regionale per il rinnovo di tutti gli organismi regionali.
La segreteria Regionale dura in carica quanto il Consiglio Regionale.

6) I Collegi Provinciali e Regionali dei Sindaci hanno il compito di controllare, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali, l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive; di richiedere agli organi competenti del Sindacato i bilanci preventivi e consuntivi corredati da una relazione conclusiva, nonché di presentare al Congresso una relazione complessiva sui rendiconti consuntivi dall'ultimo Congresso.
Adempiono alle loro funzioni a norma degli art. 2397 e seguenti del Codice Civile. Ciascuno di essi è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il

Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. I Collegi durano in carica cinque anni.

7) Il Collegio Regionale dei Probiviri ha funzioni di garanzia statutaria e di giurisdizione interna del sindacato locale, provinciale e regionale, con compito di dirimere le controversie tra gli organi di questi ultimi e gli iscritti.
E' inoltre facoltà della Segreteria Regionale nominare, in aggiunta ai tre membri eletti dal congresso, fino a tre membri da scegliere tra ex appartenenti alla Segreteria Regionale. Il Presidente è eletto dal Collegio. I ricorsi al Collegio devono essere prodotti entro il termine di quindici giorni dall'evento in contestazione, devono essere definiti entro il termine massimo di un mese dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati, alla Segreteria Regionale ed alla Segreteria Provinciale interessata, che hanno la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. Le ulteriori procedure sono regolate dalle norme regolamentari del presente Statuto. Il ricorso di seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere presentato entro il termine perentorio di un mese dalle comunicazioni della pronuncia del Collegio Regionale.
Il Collegio Regionale dei Probiviri dura in carica quanto il Consiglio Regionale.

8) Tutte le decisioni interessanti le attività delle Sezioni Locali e delle strutture provinciali e regionali, previste dallo Statuto, saranno prese dai rispettivi Segretari, sentiti i Vice Segretari, fermo restante la successiva ratifica da parte dei rispettivi Organi.
La rappresentanza legale delle sezioni locali, provinciali e regionali, spetta ai rispettivi segretari.

Art. 10
(Organizzazione centrale)

L'organizzazione centrale dell' U.S.I.F. è composta dai seguenti organismi:
1. Consiglio Generale;
2. Consiglio Nazionale;
3. Esecutivo Nazionale;
4. Segreteria Generale;

5. Presidenza;

6. Collegio Nazionale dei Probiviri;

7. Collegio Nazionale dei Sindaci.

La Presidenza, il Consiglio Nazionale, la Segreteria Generale ed i Collegi di cui ai numeri 6 e 7 sono eletti direttamente dal Congresso Nazionale.

Art. 11

(Costituzione e funzioni degli organi centrali)

1) Il Consiglio Generale è composto dal Consiglio Nazionale integrato dai Segretari Regionali e dai Segretari Provinciali che non siano già Consiglieri Nazionali ed è convocato dalla Segreteria Generale per le questioni di interesse generale. Dura in carica per cinque anni.

2) Il Consiglio Nazionale è organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro e ha i seguenti compiti:

- elegge l' Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa dell'U.S.I.F. sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale; entro il 31 marzo di ogni anno, esamina per l'approvazione il rendiconto consuntivo dell'anno precedente di tutti gli organi centrali del Sindacato ed il bilancio preventivo;
- fissa la ripartizione percentuale dei contributi sindacali tra il sindacato nazionale, regionale e provinciale; delibera la misura della quota associativa.

In seno al Consiglio Nazionale, possono essere istituite varie commissioni tecniche, provvisorie e permanenti, per lo studio, l'elaborazione e la soluzione di iniziative e problemi nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio. Il Consiglio Nazionale è composto da cento consiglieri ed è presieduto dal Presidente del Sindacato. Dei cento membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale e la Segreteria Tecnica. Qualora vi siano Regioni che non hanno espresso nessun consigliere eletto, il numero dei consiglieri viene aumentato in ragione di uno per ogni Regione esclusa. I consiglieri di cui al comma precedente dovranno essere immediatamente designati dalle rispettive assemblee dei delegati al Congresso Nazionale. In tutti i casi di decadenza di un Consigliere Nazionale, le surrogazioni saranno deliberate dal Consiglio Regionale della

Regione a cui il Consigliere apparteneva all'epoca dell'elezione.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.
Il Consiglio Nazionale dura in carica cinque anni.

3) L'Esecutivo Nazionale è composto di trentasei elementi.
Il presente periodo e il precedente sono automaticamente abrogati a far data dal primo congresso nazionale. L'Esecutivo Nazionale definisce gli indirizzi dell'attività sindacale sulla base delle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Elabora, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, con esclusione dal calcolo delle schede bianche e degli astenuti nella stretta osservanza dello Statuto e delle deliberazioni del Congresso Nazionale. Dei detti trentasei membri fanno parte di diritto i componenti della Segreteria Generale. E' presieduto dal Segretario Generale. E' convocato dal Segretario Generale almeno una volta ogni quattro mesi o quando lo richiedano almeno un terzo dei suoi membri. Per gravi e comprovati impedimenti, i membri dell'Esecutivo possono farsi rappresentare con delega scritta da altri membri dello stesso consesso. Per ogni delegato è ammessa soltanto una delega. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale. L'Esecutivo Nazionale dura in carica per cinque anni.

4) La Segreteria Generale è l'organo di direzione operativa del Sindacato e assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio Nazionale e dall'Esecutivo Nazionale; cura l'andamento dell'attività sindacale ai suoi vari livelli. La Segreteria Generale è composta dal Segretario Generale, da due Segretari Generali Aggiunti e da tre Segretari Nazionali. In seno alla Segreteria Generale è istituito l'Ufficio di Segreteria Generale di cui fanno parte con pari dignità il Segretario Generale e i due Segretari Generali Aggiunti. Il Segretario Generale può avvalersi della collaborazione diretta di alcuni componenti del Consiglio Nazionale o dell'Esecutivo Nazionale. Il Segretario Generale ha il potere di nominare una Segreteria Tecnica composta da un massimo di cinque persone scelte tra gli iscritti al sindacato. Queste ultime, alle sue dirette dipendenze, divengono componenti di diritto del Consiglio Nazionale e cessano l'appartenenza al Consiglio con la cessazione di componente la Segreteria Tecnica.
Gli stessi non hanno diritto di voto.

La segreteria tecnica è costituita dall'Ufficio del Portavoce Nazionale, dall'Ufficio Studi, dall'Ufficio Organizzativo e dall'Ufficio Tecnico. I componenti la Segreteria Generale sono responsabili collegialmente dell'attività finanziaria del Sindacato. Il Segretario Generale è il rappresentante legale del sindacato. In caso di impedimento, è sostituito dal Segretario Generale Aggiunto più anziano. Il Segretario Generale, di intesa con quest'ultimo, assegna le deleghe e coordina tutte le attività della Segreteria Nazionale articolate nei vari Uffici di Segreteria.

La Segreteria Generale si riunisce, di regola, ogni mese ed ogni qualvolta sia convocata dal Segretario Generale o su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni della Segreteria, quando è presente almeno la metà dei componenti. La Segreteria adotta le decisioni a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli o astenuti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Segretario Generale.

La Segreteria Generale emana direttive vincolanti alle strutture provinciali e regionali. L'inadempimento costituisce grave violazione statutaria. I membri della Segreteria durano in carica cinque anni. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo di un membro della Segreteria Generale, l'Esecutivo Nazionale elegge un appartenente all'Esecutivo stesso, su proposta del Segretario Generale. Analoga elezione avviene nel caso in cui un Segretario Nazionale decade per atto di formale sfiducia del Segretario Generale.

La sfiducia di cui sopra, con atto motivato, deve essere ratificata con voto di maggioranza della Segreteria Generale. In caso di decadenza o di dimissioni per qualsiasi motivo del Segretario Generale L'Esecutivo Nazionale elegge con appello nominale, su proposta della Segreteria Generale il nuovo Segretario Generale.

5) La Presidenza dell'U.S.I.F. è costituita dal Presidente del Sindacato e da due Vice Presidenti, tutti eletti dal Congresso Nazionale, tra esponenti sindacali già componenti della Segreteria Generale o in mancanza dai componenti dell'Esecutivo Nazionale. Il Presidente dell' U.S.I.F. è il garante supremo dell'osservanza dello Statuto; presiede il Consiglio Nazionale e guida le delegazioni di rappresentanza dell' U.S.I.F.. E' il supremo organo conciliatore dell' U.S.I.F. svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi statutari centrali. Dal quarto anno di approvazione del presente statuto

assume le funzioni di Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri. Convoca il Consiglio Nazionale in seduta straordinaria, quando sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti o dalla Segreteria Generale, per gravi esigenze di interesse generale del Sindacato. E' coadiuvato da due Vice Presidenti. La carica di Presidente, è incompatibile con qualsiasi altra nell'ambito del Sindacato.

La carica di Vice Presidente ha un'incompatibilità temporanea con altre cariche solo quando svolge la carica di Presidente.

I membri della Presidenza durano in carica cinque anni.

6) Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna. Ha sede in (città_____, via_____, n.____). E' composto da tre membri eletti dal Congresso Nazionale, di cui uno svolge le funzioni di Presidente a rotazione annuale.

Dal quarto anno di vigenza del presente Statuto il Collegio dei Probiviri è presieduto dal Presidente dell' U.S.I.F.. E' inoltre facoltà della Segreteria Generale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all'Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Probiviri.

Ha il compito di dirimere le controversie tra gli iscritti e i vari organi del Sindacato e tra le organizzazioni verticali e orizzontali di tutte le istanze sindacali e di irrogare le sanzioni previste dall'art. 18 dello Statuto. E' suddiviso in due Sezioni, una consultiva e l'altra giurisdizionale, ognuna delle quali composta da tre probiviri nominati dal Presidente. Una Sezione chiamata ad emettere i provvedimenti e l'altra Sezione giudica sui ricorsi. Il Collegio si pronuncia in seconda istanza su impugnazione delle decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri ed in un'unica istanza sulle altre questioni. I ricorsi al Presidente del Collegio devono essere presentati entro il termine perentorio di 10 giorni dall'evento, devono essere definiti entro il termine massimo di tre mesi dalla presentazione e devono essere notificati con lettera raccomandata A.R. agli interessati e alla Segreteria Generale, che ha la potestà di costituirsi per aderire od opporsi alla pretesa avanzata. La prova della notificazione dei ricorsi allegata al ricorso stesso, e l'eventuale omissione è causa di decadenza del gravame. Le pronunce dei Probiviri sono esecutive dalla data di notifica. Per adottare validamente le deliberazioni, deve essere presente almeno la metà dei componenti. Le

decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Collegio dura in carica cinque anni.
Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale.

7) Il Collegio Nazionale dei Sindaci ha il compito di controllare l'amministrazione, verificare le entrate, la regolarità di tutte le spese, l'esistenza e la destinazione delle eccedenze attive di tutti gli organi centrali dell' U.S.I.F. di richiedere agli organi centrali e periferici del Sindacato la relazione e la documentazione sui rendiconti consuntivi e sui bilanci del Sindacato. I suoi componenti adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili e riferiscono sull'attività svolta alla Segreteria Generale ed al Consiglio Nazionale. E' composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi. E' inoltre facoltà della Segreteria Generale nominare, in aggiunta ai tre eletti dal Congresso, fino a tre membri da scegliere tra gli ex appartenenti alla Segreteria Generale, all'Esecutivo Nazionale, alla Presidenza, ed al Collegio Nazionale dei Sindaci. Il Collegio dura in carica cinque anni.
Nel caso in cui è necessario eleggere ulteriori membri l'elezione avviene in Consiglio Nazionale.

8) Ufficio di Presidenza Onoraria del Sindacato. Viene istituito l'Ufficio di Presidenza Onoraria del Sindacato. A tale ufficio accedono di diritto i già componenti la Segreteria Generale.

Art. 12
(Deliberazioni degli organi centrali e periferici)

Salvo che non sia diversamente stabilito, le riunioni degli organi centrali e periferici sono validamente costituite, in prima convocazione, con l'intervento di due terzi dei membri e sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. Se non è possibile deliberare per mancanza di numero legale in prima convocazione, la riunione è validamente costituita, in seconda convocazione, da tenersi entro la stessa

giornata qualunque sia il numero dei partecipanti. Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, esclusi dal computo i voti nulli e le astensioni. Le votazioni e le elezioni salvo che non siano presentate più liste, possono avvenire, a qualunque livello, per deliberazione a maggioranza dell'organismo, scegliendo tra i seguenti sistemi:

a) per acclamazione

b) per alzata di mano;

c) per appello nominale;

d) a scrutinio segreto.

Art. 13
(Elezione delle cariche vacanti)

Se non diversamente stabilito, quando, per qualsiasi motivo, si verifica una mancanza di un componente di un organo, il sostituto viene eletto o nominato nella prima riunione utile dell'Organo collegiale competente alla sua elezione o alla nomina, e rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dell'organo stesso.

TITOLO III
FUNZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONGRESSI

Art. 14
(Congressi locali, provinciali e regionali)

Il Congresso Provinciale ha funzioni deliberanti in ambito provinciale. Esso si riunisce, in via ordinaria, ogni cinque anni, in corrispondenza della convocazione del Congresso Regionale o Nazionale, su convocazione del Consiglio Provinciale. La convocazione straordinaria del Congresso Provinciale può essere richiesta alla Segreteria Generale dal Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un terzo degli iscritti, nonché dall'Esecutivo Nazionale. La convocazione del Congresso Straordinario è eventualmente deliberata dalla Segreteria Generale. Il Congresso Provinciale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito provinciale, in armonia con gli indirizzi degli organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione

dell'attività della Segreteria Provinciale. Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Regionale. Il Congresso Provinciale è composto dai delegati in regola con il tesseramento, eletti nei Congressi Locali, e dai componenti del Consiglio Provinciale e del Collegio Provinciale dei Sindaci uscenti, che non siano stati eletti delegati, ma senza diritto di voto.

Analoghe modalità saranno seguite anche per i Congressi Regionali, nonché dalle Sezioni Locali. In particolare, il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti dal Congresso Provinciale e dai componenti del Consiglio Regionale e dei Collegi Regionali del Probiviri e dei Sindaci uscenti, che non siano eletti delegati, ma senza diritto di voto.

I Congressi delle Sezioni Locali sono composti dall'Assemblea Generale degli iscritti.

Il Congresso Regionale fissa le direttive generali delle attività sindacali in ambito regionale, in armonia con gli indirizzi degli Organi centrali; in particolare, si pronuncia sulla relazione dell'attività della Segreteria Regionale. Ove il Congresso si svolga con funzioni precongressuali, esso elegge i delegati al Congresso Nazionale. Le elezioni nei Congressi Provinciali, Regionali e Locali, sono prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Gli organismi eletti in caso di Congresso Straordinario durano in carica fino alla scadenza del quinquennio calcolato dalla celebrazione del primo Congresso ordinario.

Art. 15
(Congresso Nazionale)

Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale e le linee di politica sindacale dell'U.S.I.F. e degli organismi da esso dipendenti.

Si pronuncia, inoltre, sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie.

Le decisioni del Congresso Nazionale sono prese a maggioranza semplice dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti; salvo quelle relative alla modifica dello Statuto o allo scioglimento del sindacato, per le quali è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Il Congresso Nazionale si riunisce ordinariamente ogni cinque anni. La convocazione del Congresso Straordinario

è deliberata dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Può essere altresì deliberata dall'Esecutivo Nazionale quando il Congresso Straordinario è richiesto dalla maggioranza assoluta degli iscritti al Sindacato.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi Regionali. La data di svolgimento del Congresso Nazionale deve essere resa nota almeno un mese prima della convocazione. Per l'elezione della Segreteria Generale, della Presidenza e dei Collegi Nazionali dei Probiviri e dei Sindaci, sono presentate liste chiuse di candidati.

In quelle per la elezione della Segreteria Generale e della Presidenza deve essere specificata l'indicazione della carica ricoperta da ogni candidato. Possono essere votate liste che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 35% dei delegati del Congresso Nazionale. Sono dichiarati eletti i candidati della lista che ottiene la maggioranza dei voti dei presenti esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti. Per l'elezione del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale sono presentate liste chiuse di candidati che abbiano ricevuto la preventiva sottoscrizione del 30% dei delegati al Congresso Nazionale. Per le elezioni di cui al comma precedente, il quorum viene stabilito secondo la seguente relazione, arrotondando per eccesso il decimale maggiore di cinque: Nr. Voti validi = quorum Il numero degli eletti per ogni lista è pari ai quorum conquistati da ciascuna lista. Il quorum attribuibile ai resti viene assegnato alla lista che ha ottenuto il maggior numero dei resti, purché abbia ottenuto almeno un quorum intero.

La proclamazione degli eletti avviene secondo l'ordine di iscrizione dei singoli candidati in ciascuna lista per il numero dei quorum conquistati. Ogni delegato al Congresso Nazionale può sottoscrivere non più di una lista, pena l'annullamento di tali sottoscrizioni

Art. 16
(Regolamenti dei Congressi)

Le modalità relative alla partecipazione dei delegati ed allo svolgimento dei Congressi Provinciali, Regionali e Nazionali, sono disciplinate dalle norme regolamentari in materia, deliberate dall'Esecutivo Nazionale, in stretta osservanza delle norme statutarie.

I Congressi a tutti i livelli nominano, per ogni riunione, il Presidente, con il

compito di coordinatore e moderatore nonché un Segretario, con il compito di verbalizzare dettagliatamente lo svolgimento dei lavori. I verbali dei lavori sono firmati dal Presidente e dal Segretario ed inviati, entro tre giorni, alla Segreteria Generale.

TITOLO IV
SANZIONI – INCOMPATIBILITÀ

Art. 17
(Sanzioni organiche)

Qualora sia accertata una grave inefficienza di una Sezione Locale, Provinciale o Regionale del Sindacato o la violazione di norme Statutarie, il Segretario Generale sentita la Segreteria Generale può adottare, secondo la gravità dei casi, le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto alla segreteria interessata;

b) lo scioglimento degli organi direttivi della struttura interessata e gestione commissariale della stessa. La gestione commissariale non può durare oltre otto mesi, entro i quali dovrà essere indetto il relativo congresso. L'Esecutivo Nazionale per esigenze organizzative può concedere una proroga.

Art. 18
(Sanzioni individuali)

L'appartenenza di singoli iscritti al Sindacato può cessare automaticamente o per deliberazione degli organi del Sindacato stesso.

Cessa automaticamente:

- per la risoluzione del rapporto di impiego con l'Amministrazione della Guardia di Finanza;
- per appartenenza ad altre organizzazioni sindacali, o ad altre associazioni, con provvedimento della Segreteria Generale.

Cessa per deliberazione degli organi del sindacato:

- nel caso in cui l'attività del singolo, astrattamente si attagli a ipotesi di reato o

si sia dimostrata penalmente illecita o sistematicamente e particolarmente dannosa alle disposizioni del sindacato, alla sua composizione morale o ne abbia gravemente violato le norme statutarie.

Secondo la gravità della mancanza, sono previste le seguenti sanzioni:

a. richiamo scritto;

b. sospensione da uno a sei mesi;

c. espulsione.

Per i membri degli organi direttivi locali, provinciali e regionali delle stesse strutture che si siano resi responsabili delle violazioni previste dal presente articolo, il provvedimento di cui ai precedenti punti 1) e 2) è deliberato dalla Segreteria Generale su proposta del Segretario Generale. Per i membri dell'Esecutivo Nazionale, della Segreteria Generale e della Presidenza, le sanzioni di cui ai punti 1), 2), e 3) sono deliberate dall'Esecutivo Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei membri, esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i membri in conflitto di interessi con la messa in stato d'accusa, su proposta del Segretario Generale. Avverso le deliberazioni della Segreteria Generale e dell'Esecutivo Nazionale è ammesso ricorso da parte dell'interessato e della Segreteria Generale al Collegio Nazionale dei Probiviri che giudica in una composizione diversa. In tutti i casi in cui, essendo stati adottati provvedimenti, pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente è sospesa fino a quando non sia intervenuto giudizio definitivo. E' garantito il diritto costituzionale di difesa.

Art. 19
(Incompatibilità)

Le cariche di membro della Segreteria Generale è incompatibile con quella di membro di altre Segreterie dell' U.S.I.F.. I membri dei Collegi dei Probiviri e dei Sindaci non possono rivestire cariche direttive od esecutive dell'organizzazione del Sindacato.

E' inoltre incompatibile la carica di probiviro regionale con quella di probiviro nazionale, nonché quella di sindaco ad un determinato livello con quella di sindaco ad un altro qualsiasi livello.

Tutti gli incarichi negli organismi provinciali, regionali e nazionali non sono compatibile con quello di Comandante Generale della Guardia di Finanza,

Comandante in seconda, Comandante Interregionale o equiparato, Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Comandante Regionale o equiparato, Capo Reparto del Comando Generale, Capo di Stato Maggiore del comando interregionale o regionale, Comandante Provinciale e con l'incarico di dirigente di ufficio legittimato a svolgere attività di contrattazione nazionale o territoriale.

Art. 20

(Gestione amministrativa)

Gli Organi centrali e periferici dell' U.S.I.F. che gestiscono un proprio fondo, nonché le persone che li rappresentano, sono direttamente responsabili del loro corretto utilizzo. I rappresentanti degli Organi centrali e periferici sono direttamente responsabili delle obbligazioni che assumono per qualsiasi motivo o causa e non potranno essere mallevati dalla Segreteria Generale. La Segreteria Generale può disporre controlli o interventi di natura finanziaria senza assunzioni di responsabilità.

I bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei, fra le iscritte e gli iscritti alle rispettive strutture.

Art. 21

(Contrattazione collettiva e partecipazione di base)

Le strutture direttive ed esecutive dell' U.S.I.F. diffondono le iniziative dirette a favorire la partecipazione degli iscritti all'attività sindacale.

Art. 22

(Disposizioni sul patrimonio del Sindacato e modifiche dello Statuto)

Ai sensi dell'art. 148, del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e del Decreto Legislativo 4/12/1997 n. 460:

a. è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

b. in caso di scioglimento dell'U.S.I.F. a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio del sindacato stesso, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti.

L' U.S.I.F. è finanziato esclusivamente dai contributi associativi degli iscritti.

Art. 23
(Soci fondatori e norme transitorie)

Sono fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo. Le modalità per le adesioni successive e la relativa quota associativa sono stabilite dal Comitato nazionale e valgono fino all'insediamento degli organismi definitivi.

Sino al primo congresso nazionale che si dovrà tenere entro due anni dalla prevista autorizzazione ministeriale, gli organi provvisori dell' U.S.I.F. sono:

a. L'assemblea costituente composta da tutti i soci fondatori;
b. il Consiglio nazionale provvisorio composto da un numero pari un terzo dei componenti dell'assemblea costituente ed eletto dalla assemblea costituente;
c. il Presidente provvisorio del sindacato eletto dal Consiglio Nazionale provvisorio;
d. il Segretario Generale provvisorio eletto dal Consiglio Nazionale provvisorio;
e. la Segreteria Nazionale provvisoria composta da n. 2 Segretari Generali Aggiunti provvisori e n. 3 Segretari Nazionali provvisori e eletta dal Consiglio Nazionale provvisorio su proposta del Segretario Generale provvisorio;
f. i consigli provinciali provvisori.

Il Consiglio Nazionale provvisorio assolve le funzioni del Consiglio Nazionale e dell'Esecutivo Nazionale.

Il Presidente provvisorio del sindacato assolve le funzioni del Presidente del sindacato.

Il Segretario Generale provvisorio e la segreteria nazionale provvisoria assolvono le funzione del Segretario Generale e della segreteria nazionale.

I consigli provinciali provvisori hanno il compito di organizzare l'avvio dell'attività associativa a livello locale e sono articolati territorialmente sulla base dei regolamenti precongressuali approvati dal Consiglio Nazionale provvisorio, che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento.

Art. 24

(Norma di chiusura)

Le attività svolte dell' U.S.I.F. e dai suoi organi sono compiute nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy e trasparenza contemplate dall'ordinamento giuridico. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.